



[FINANZIARIA 2009] Confermato quanto già previsto per il settore dal disegno di legge del Governo

Ppc e gasolio in serra con proroga Stabilizzata all'1,9% l'Irap agricola

[DI CORRADO FUSAI]

Ancora nessuna soluzione, invece, per la questione dell'Ici sui fabbricati rurali

La finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008 n. 203, pubblicata sul supplemento ordinario n. 285 alla G.U. del 30 dicembre 2008 n. 303) è stata approvata senza modifiche di rilievo rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo. Quindi, quanto preannunciato per il settore agricolo è stato confermato, sia per quanto riguarda l'Irap, che per le agevolazioni relative alla Ppc e al gasolio per le serre.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la questione dell'assoggettamento all'Ici dei fabbricati rurali, nonostante gli impegni assunti dal Governo: non se ne occupa la Finanziaria, né la legge n. 205 del 30/12/2008 (di conversione del DI 3/11/2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), né il decreto-legge n. 207 del 30/12/2008 che costituisce l'ormai tradizionale "milleproroghe". Restiamo quindi in attesa.

Esaminiamo di seguito i punti principali. Dopo nove proroghe, l'art. 2, comma 1 della finanziaria fissa all'1,9% l'aliquota Irap da applicare dal 2009 in poi da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo, nonché da parte delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Il provvedimento è certamente positivo, ma dobbiamo ricordare che i soggetti agricoli, di prorroga in proroga, applicano

questa aliquota sin dall'istituzione dell'imposta. La norma precisa che l'aliquota dell'1,9% resta ferma anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

[AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

È previsto (art. 2, comma 8) ancora un anno di proroga - quindi per tutto il 2009 - delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento

[SOSTITUTI 2010, le nuove trasmissioni

L'art. 42, comma 2, del DI n. 207/2008, proroga al 1° gennaio 2010 il termine di entrata in vigore delle disposizioni (L. n. 244/2007, art. 1, commi 121-123) che prevedono

nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta, dei dati rilevanti ai fini previdenziali e fiscali.

La proroga è giustificata sia dalla necessità di rilevanti modifiche ai sistemi informativi dei contribuenti e delle amministrazioni che devono ricevere i dati, sia dall'entrata in vigore del Libro Unico del Lavoro. ■ C.F.

[SICUREZZA Valutazione rischi al 16 maggio

sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dell'eventuale stress lavoro-correlato ed alla data certa.

Si ricorda che la valutazione dei rischi, cui è obbligato il datore di lavoro, anche nella scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Dlgs n. 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa, rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei vari titoli del decreto legislativo, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

L'art. 32 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, proroga al 16 maggio 2009 il termine per gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi previsti dall'art. 28, commi 1 e 2, del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza e salute

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si ricorda, infine, che il documento di valutazione dei rischi può essere effettuato in forma di autocertificazione da parte dei datori di lavoro agricoli che occupano fino a 10 lavoratori (da calcolarsi con i criteri indicati nell'art. 4 del decreto legislativo).

Proroga al 16 maggio 2009 anche per l'obbligo di comunicare all'Inail, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Nella relazione illustrativa del provvedimento si legge che: *"Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l'entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle "disposizioni integrative e correttive" al citato decreto legislativo... In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell'ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro"*. ■ **C.F.**

to della proprietà contadina.

Ricordiamo che le normali imposte dovute da un acquirente per l'acquisto di un terreno agricolo sono tre: di registro, catastale ed ipotecaria. Se l'acquirente del terreno agricolo non può far valere alcuna agevolazione egli sconta le imposte nella misura normale: imposta di registro 15%; imposta catastale 1%; imposta ipotecaria 2%.

Se invece è possibile far valere le agevolazioni previste per la Ppc, l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria sono dovute nella misura fissa (168,00 euro ciascuna), mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1%.

Se l'acquisto avviene a scopo di arrotondamento o accorpamento della proprietà con-

tadina in territori montani, la legge (Dpr 601/1973, art. 9) prevede agevolazioni ancora più favorevoli: l'imposta catastale non è dovuta, e si scontano solo l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria in misura fissa.

[ESENZIONE DALL'ACCISA PER LE COLTURE PROTETTE

Come per la Ppc, la Finanziaria (art. 2, comma 14) proroga di un ulteriore anno le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 350/2003. Anche per tutto il 2009, quindi, il gasolio utilizzato in serra sarà esente dall'accisa con le stesse modalità degli anni precedenti previste nel regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 454 del

14 dicembre 2001 per gli utenti delle macchine agricole.

La norma dispone anche l'estensione dell'agevolazione agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni sotto serra.

[ALTRI PROVVEDIMENTI IN MATERIA FISCALE

Alcuni cenni ad un paio di altri provvedimenti fiscali contenuti nella finanziaria che potrebbero interessare i nostri lettori.

L'art. 2, comma 15, della finanziaria estende dal 2010 a tutto il 2011 la possibilità di detrarre ai fini dell'Irpef il 36% delle spese, sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ricorda

che gli interventi agevolati possono riguardare anche fabbricati rurali. Per lo stesso periodo 2008-2011 sono prorogate le agevolazioni Iva in materia, consistenti nell'applicazione dell'aliquota ridotta (10%) per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

L'art. 2, comma 9, proroga al 31 dicembre 2009 l'esenzione (prevista prima della finanziaria al 31 dicembre 2008) dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché dalle tasse sulle concessioni governative per gli atti, contratti, documenti e formalità necessari per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio del 1968. ■